

Disciplinare relativo all'accesso di animali di affezione presso l'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – SAC CNR Roma

Provvedimento n. 14

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19/07/2018 prot.n. 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul sito del MIUR in data 25/07/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO l'art. 9, comma 3, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

VISTA la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA l'«Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina» del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali adottata il 06 agosto 2008 (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2008);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

VISTO l'art. 2052 del Codice civile;

VISTI gli articoli 544-ter, 650 e 727 del Codice penale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, prorogata dall'ordinanza ministeriale 8 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2022, n. 212 e da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 9 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2023, n. 198;

CONSIDERATO che numerosi studi attestano che la presenza di animali domestici sui luoghi di lavoro apporta benefici in termini di riduzione dello stress e aumento della produttività;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che l’Agenzia della tutela della salute di Brescia con decreto n. 30 del 14/01/2022 ha disposto l’approvazione del Regolamento dell’ATS di Brescia “Al lavoro con il tuo cane”;

CONSIDERATO che l’Area territoriale della Ricerca di Roma 1 del CNR ha emanato il Regolamento accesso animali domestici;

CONSIDERATO che dal presente provvedimento non discendono oneri per la SAC CNR;

RAVVISATA la necessità di adottare una policy aziendale per disciplinare la condotta da seguire e i requisiti necessari per poter accedere al luogo di lavoro con il proprio cane;

RITENUTA la necessità di provvedere

DECRETA

1. di approvare il disciplinare relativo all’accesso di animali di affezione presso l’Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – SAC CNR Roma in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di sottoporre a verifica il predetto disciplinare dopo i primi sei mesi di attuazione al fine di valutare la eventuale necessità di introdurre fattori correttivi e migliorativi in funzione dell’andamento;
3. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

IL DIRETTORE GENERALE

Disciplinare relativo all'accesso di animali di affezione- presso l'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – SAC CNR Roma

ART. 1 L'ANIMALE

1. Il cane, sia per le sue caratteristiche di specie sia per la sua capacità innata di apprendimento, ha grandi possibilità di adattamento; tuttavia, l'ambiente di lavoro rappresenta una situazione completamente nuova, con odori, rumori e spazi diversi da quelli a cui è abituato, capaci di generare in lui uno stato di stress che potrebbe inficiare i benefici della vicinanza al proprietario. Inoltre, se l'animale è abituato ad una vita dinamica, permanere in un luogo chiuso e monotono potrebbe non renderlo sereno.
2. Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che possano accedere ai luoghi di lavoro:
 - i cani fino a 25 kg di peso (taglia piccola e media);
 - i cani oltre 25 kg di peso, previa valutazione comportamentale del cane medesimo presso un medico veterinario esperto in comportamento animale da effettuarsi a spese del proprietario.È bene ricordare che il cane ha proprie esigenze ed abitudini che andranno valutate con attenzione e sempre garantite, nel momento in cui si sceglierà di portarlo in ufficio.
3. Il personale che opera nella sede, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, deve prioritariamente svolgere le proprie mansioni.
Ne consegue che non potrà dedicare un'attenzione costante al proprio animale.

ART. 2 REQUISITI PRELIMINARI PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

1. È consentito l'accesso ad un solo cane per dipendente.
Il cane deve essere:
 - dotato di un libretto sanitario;
 - dotato di chip;
 - sottoposto a regolari controlli veterinari;
 - sottoposto a regolari profilassi vaccinali ed a sistematici trattamenti antiparassitari (documentati dal veterinario a spese del proprietario);
 - pulito e spazzolato;
 - non classificato "animale a rischio potenziale elevato".Il proprietario/detentore deve:
 - essere dipendente del CNR;
 - aver stipulato una polizza assicurativa per danni contro terzi, che preveda la copertura del conduttore o del proprietario dell'animale per eventuali danni a cose e/o persone causati da animali domestici.
2. Eventuali danni non coperti da polizza e conseguenti a condotte dell'animale dovranno essere risarciti dal dipendente.
3. È esclusa ogni forma di responsabilità in capo al CNR per danni causati dall'animale.



ART. 3 IL POSTO DI LAVORO

1. In relazione ai vari ambiti lavorativi, gli animali sono ammessi nei luoghi di lavoro:
 - ove non sono rese prestazioni d'ufficio con contatto diretto col pubblico;
 - in stanze occupate da un solo lavoratore (ufficio singolo);
 - in spazi condivisi da più lavoratori solo previo consenso formale di tutti coloro che lo occupano (ufficio multiplo);
 - nel caso di ufficio multiplo, qualora più dipendenti desiderino portare al lavoro il cane, gli stessi si dovranno accordare al fine di evitare la compresenza di più animali.

ART. 4 IL PROPRIETARIO

1. Il proprietario/detentore, a cui è stato accordato l'accesso al luogo di lavoro, deve:
 - individuare e concordare, con il proprio direttore/dirigente/responsabile lo spazio destinato all'animale in modo tale da non disturbare le attività lavorative;
 - dedicare particolare attenzione nei contatti/rapporti con altri colleghi che possono avere problemi verso gli animali (fobie, allergie, ecc.);
 - evitare che la presenza dell'animale comporti costi aggiuntivi per l'Amministrazione, con particolare riguardo alla pulizia del luogo di stabulazione del medesimo.
2. Sono a carico del proprietario le eventuali spese di intervento cui sarà tenuta l'Amministrazione, cagionate dalla permanenza dell'animale nell'immobile e nelle aree pertinenziali.

ART. 5 CRITERI GENERALI DI GESTIONE

1. Il proprietario/detentore deve essere in grado di gestire l'animale, di cui è responsabile civilmente e penalmente.
2. Il proprietario/detentore, nel rispetto della vigente normativa, deve condurre e mantenere l'animale mediante guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri, per tutta la durata della sua presenza presso la sede e, in ogni caso, porre in essere ogni possibile precauzione per evitare l'allontanamento del proprio animale dalla postazione a lui assegnata, lasciandolo in sicurezza qualora debba temporaneamente assentarsi dall'ufficio.
3. È consentito l'uso del "trasportino" per i cani di piccola taglia, limitatamente al trasporto dell'animale e non anche al suo stazionamento.
4. Il proprietario/detentore non può portare sul luogo di lavoro un cane che abbaia con frequenza o che, comunque, disturbi il lavoro dell'ufficio. Nel caso si presenti questa situazione, il cane deve essere allontanato.
5. Non è consentito al cane accedere ad aree comuni (come le sale riunioni, il bar, la mensa, le aree destinate al coffee break, i servizi igienici e gli ascensori).

ART. 6 CRITERI PARTICOLARI DI GESTIONE

1. Il proprietario/detentore a cui è stato accordato dal direttore/dirigente/responsabile l'accesso al luogo di lavoro deve:
 - a) essere munito di:
 - collare;
 - guinzaglio;
 - museruola (al seguito);



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- cibo ed acqua e relative ciotole, secondo le esigenze dell'animale;
 - attrezzatura idonea per la raccolta delle eventuali deiezioni o del pelo;
 - attrezzatura per la pulizia dello spazio occupato dal cane e di eventuali altre aree "sporcate", ivi compresi eventuali teli assorbenti monouso per possibili emergenze;
 - permesso di accesso.
- b) rispettare il percorso eventualmente assegnatogli dal proprio direttore/dirigente/responsabile per far giungere l'animale dall'ingresso al luogo di lavoro;
- c) far soggiornare il cane esclusivamente nel luogo assegnatogli e, possibilmente, tenere la porta della stanza chiusa durante la permanenza dell'animale;
- d) non far avvicinare l'animale da/ad altri dipendenti o visitatori.

ART. 7 USCITE PER ESIGENZE FISILOGICHE

1. L'animale deve essere messo nelle condizioni di rispettare le proprie esigenze fisiologiche.
2. A tal fine deve poter uscire dal luogo di ricovero a lui destinato e recarsi in luogo aperto almeno due volte nell'arco della giornata lavorativa del proprietario/detentore.
3. Al riguardo, il proprietario/detentore si recherà al luogo di lavoro dopo aver già fatto fare all'animale una "prima passeggiata". Fatti salvi casi di forza maggiore, le ulteriori uscite non devono interferire con le esigenze di lavoro e devono essere compatibili con le regole di gestione delle presenze.

ART. 8 RICHIESTA E RILASCIO DEL PERMESSO DI ACCESSO DELL'ANIMALE AL LUOGO DI LAVORO

1. La richiesta deve essere presentata al direttore/dirigente/responsabile utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento (All.1) e consegnata a mano o inviata tramite posta elettronica.
2. Nel caso di approvazione della domanda, il direttore/dirigente/responsabile formalizzerà e registrerà il permesso utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (All.2) indicando al suo interno eventuali limiti e prescrizioni. Copia del permesso andrà inoltrato all'Ufficio Servizi Generali.

ART. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO DI ACCESSO DELL'ANIMALE AL LUOGO DI LAVORO

1. Il permesso di accesso dell'animale nel luogo di lavoro può essere unilateralmente revocato dal direttore/dirigente/responsabile dell'Ufficio/Unità/Dipartimento a cui afferisce il proprietario/detentore, dal dirigente dell'Ufficio Servizi Generali o dal Direttore Generale, in caso di:
 - violazione del presente regolamento da parte del proprietario/detentore dell'animale;
 - motivi sanitari o di sicurezza;
 - incompatibilità dell'animale con il luogo di lavoro in cui viene detenuto (es., abbaiare ripetuto e prolungato, aggressività nei confronti di altro personale, ecc.);



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- ogni altro motivo ritenuto ostativo all'accesso e alla permanenza dell'animale presso la sede e/o il luogo di lavoro.
- 2. Il direttore/dirigente/responsabile dell'Ufficio/Unità/Dipartimento in cui viene detenuto l'animale, sospende l'accesso dell'animale alla sede ed al luogo di lavoro dandone comunicazione scritta all'interessato.
- 3. Sono fatte salve, comunque, per il dipendente eventuali responsabilità anche a titolo disciplinare.



ALLEGATO 1

Al direttore/dirigente/responsabile

RICHIESTA DI ACCESSO AL PROPRIO LUOGO DI LAVORO E DETENZIONE DI UN CANE

Il/La sottoscritto/a dipendente matricola n. [][][][][][][][], qualifica,
affidente all'Ufficio/Unità/Dipartimento con sede di lavoro in
.....

in qualità di:

proprietario detentore

chiede l'accesso al proprio luogo di lavoro e la relativa detenzione del seguente cane:

Microchip:

Razza:

Sesso: M F, sterilizzato: SI NO Età:(anni)

Taglia:

Peso superiore a 25 kg SI NO

Consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, richiamate ivi indicate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera,

DICHIARA

- di aver letto e di accettare quanto contenuto nel " Disciplinare relativo all'accesso di animali di affezione presso l'Amministrazione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – SAC CNR Roma”;
- di impegnarsi a gestire l'animale secondo le regole indicate nel Disciplinare sopra citato;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- di assumersi ogni responsabilità civile e penale in merito agli eventuali danni, a persone e a cose derivanti dall'accesso e dalla presenza dell'animale nel luogo di lavoro, manlevando il CNR da ogni responsabilità per danni causati dall'animale;
- di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse alla gestione del presente procedimento ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Si allega:

- Copia Documento identità;
- Copia della polizza assicurativa in corso di validità da cui risulti la copertura per gli eventuali danni causati contro terzi, a cose o persone, da animali domestici;
- Copia del libretto Sanitario del cane da cui risulti la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto;
- Copia dell'attestato corso "Patentino";
- Eventuale certificazione comportamentale.

Roma, li

Il/La Richiedente



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE PERMESSO

Al Sig./Sig.ra.....

E p.c. All'Ufficio Servizi Generali - DCSR

Il sig./la sig.raproprietario/detentore del cane di nome
..... identificato con microchip n. è autorizzato, come da
richiesta del ad accedere al proprio luogo di lavoro con il cane identificato nella
richiesta a partire dal giorno.....

L'accesso è consentito dall'ingresso di via, per raggiungere
esclusivamente

il piano, ala, nei giorni
..... dalle ore alle ore

Indicare eventuali ulteriori prescrizioni
.....

La presente autorizzazione decade in caso di trasferimento ad altra struttura e/o sede di servizio
o di cessazione del rapporto di lavoro.

Roma, li

Firmato digitalmente
Il direttore/dirigente/responsabile